



Ministero dell'Istruzione


 UNIONE EUROPEA
 Fondo sociale europeo
 Fondo europeo di sviluppo regionale

Autorizzazione	Sottosezione	Codice identificativo Progetto	CUP
Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021	13.1.1A	13.1.1A-FESRPN-EM-2021-300 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	E99J21005290006

ISTITUTO COMPRESIVO "BISMANTOVA" CASTELNOVO NE' MONTI

Via U. Sozzi, 1 – 42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Tel: 0522/812342 – E.Mail: reic839008@istruzione.it – pec reic839008@pec.istruzione.it

C. F 80015470356

sito WEB: WWW.ICCASTELNOVOMONTI.EDU.IT**CUP: E99J21005290006****CIG: Z9A351F4E5**
 Agli Atti
 Al Sito Web
 All'Albo

**OGGETTO: DECRETO DI ESONERO DALLA PRESTAZIONE DI GARANZIA – ODA SU MEPA
 ACQUISTO SERVIZIO DI POSA IN OPERA E FORNITURA ELEMENTI DI RETE PASSIVI**

Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU – Asse V
 Priorità di investimento: 13i (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della Pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" Obiettivo Specifico 13.1 "Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Azione 13.1.1 – "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

AUTORIZZAZIONE PROGETTO: prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021**CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-300 - CUP: E99J21005290006**
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, convertito con modificazioni dal D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO l'art. 103 comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che "è facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione."

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici" e le successive Linee Guida dell'ANAC;





Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

VISTA la L. 120/2020 "Decreto semplificazioni" che ha apportato deroghe sia all'art. 36 (contratti sotto soglia) che all'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) del d.lgs. n. 50/2016 con riguardo alla garanzia provvisoria;

VISTO in particolar modo quanto previsto dall'art.1 comma 4 della L. 120/2020 "Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

VISTO l'art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

CONSIDERATO che l'ANAC, con parere n. 140/2019 ha sottolineato che le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 comma 1 (ultimo periodo) e la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11 del codice dei contratti pubblici, nei casi di contratti di importo inferiore ai 40.000,00 euro assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto;

CONSIDERATO che il MIMS (Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili) con parere n. 1075, ne ricava che la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice unicamente per:

- i contratti di importo inferiore a € 40.000,00 affidati tramite procedura di affidamento diretto;
- per gli appalti (per esclusione, rispetto al punto precedente, superiori ad € 40.000) da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. Tale possibilità resta in ogni caso subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTA la propria determina dirigenziale di assunzione dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n.0007004/IV5 del 18/10/2021;

RITENUTO che il Dirigente dell'Istituzione Scolastica, risulti pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTA la determina dirigenziale di affidamento diretto tramite ODA su MEPA, di acquisto di elementi di rete passivi e relativo servizio di posa in opera dalla ditta MARTINELLI ANCO LUCA srl con sede legale in Viale E. Bagnoli n. 89 - 42035 Castelnovo Ne' Monti (RE) - P.IVA 01979430350, assunta agli atti con prot n. 0001253/VI2 del 08/02/2022;

TENUTO CONTO che le prestazioni e le forniture offerte dall'operatore di cui sopra, ammontano ad € 24.663,33 (ventiquattromilaseicentossessantatre/33) IVA ESCLUSA, pari ad € 30.089,26 (trentamilazerottantanove/26) IVA COMPRESA e che, pertanto, risultano essere sottosoglia;

CONSIDERATO il protrarsi da ormai 2 anni dell'attuale situazione epidemiologica che ha causato grosse difficoltà economiche alle aziende, specialmente a quelle di piccole e medie dimensioni;

RITENUTO di non aggravare con ulteriori costi la ditta individuata, proprio in virtù del difficile periodo storico che si sta vivendo, in relazione al punto di cui sopra e in considerazione del prezzo della fornitura (sottosoglia);

CONSIDERATA l'attivazione delle procedure relative ai controlli sulle autodichiarazioni e i documenti presentati dalla summenzionata ditta, ivi compreso il controllo dei requisiti generali e speciali;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di non procedere alla richiesta della garanzia provvisoria e di quella definitiva, per i seguenti motivi:

1. Prezzi offerti inferiori rispetto all'importo massimo stimato dal progettista (pari ad € 30.168,68 COMPENSIVO DI IVA - base di riferimento preziario regionale 2021 dell'Emilia Romagna per gli elementi passivi e consultazione MEPA/indagine di mercato tramite contatti telefonici per costi manodopera) e concorrenziali rispetto a quelli risultanti dall'indagine conoscitiva di mercato svolta preliminarmente;
2. Verifica regolarità contributiva (DURC), controlli Equitalia, Info Camere e ANAC (casellario imprese e annotazioni riservate), esito assenza stato fallimentare, presa visione di quanto contenuto nella visura ordinaria rilasciata dalla camera di commercio di Reggio Emilia;
3. Comprovata solidità della ditta MARTINELLI ANCO LUCA srl, iscritta nel registro delle imprese a far data dal 24/01/2002, per la quale si è presa visione del fatturato annuo degli ultimi anni;
4. Acquisizione del parere verbale da parte dell'Ente Locale proprietario degli immobili, e con il quale la ditta individuata collabora da anni per la manutenzione degli impianti elettrici nelle singole sedi scolastiche, in riferimento alla serietà e solvibilità della ditta;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'albo online del sito web istituzionale e nell'apposita sezione dedicata ai PON, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241 viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppina Gentili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Gentili